

**ATTO DI IMPEGNO TRA IL COMUNE DI FONDI E LA XXII COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI E DEGLI AUSONI DEL LAZIO**

(ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Regolamento della CUC)

Premesso che

- È istituita presso il Comune di Fondi la **Centrale Unica di Committenza (CUC)** tra i Comuni di Fondi (capofila), Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sabaudia, con codice AUSA 0000589685, qualificata per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- La XXII Comunità Montana, con nota prot. n. 66097 del 30/09/2025 ha chiesto l'espletamento da parte della stessa CUC della procedura di gara relativa all'affidamento dell'intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico di via foresta di S. Arcangelo nel Comune di Fondi;
- Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fondi, n. 324 del 06/10/2025, è stata accolta favorevolmente la richiesta per l'espletamento della predetta procedura, subordinando tale attività al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento della CUC approvato con D.G.C. n. 157 del 16/05/2025;
- Con deliberazione commissariale della XXII Comunità Montana, n. 17 del 07/10/2025, è stato disposto di ricorrere, ai sensi dell'Art. 62, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 alla Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione dell'intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico di via foresta di S. Arcangelo nel Comune di Fondi;

Tutto ciò premesso,

il Comune di Fondi, in qualità di Ente capofila della CUC, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Dott. Beniamino Maschietto

e

La XXII Comunità Montana, rappresentata dal Commissario pro tempore Avv. Pietro Forte


CONVENGONO E SI IMPEGNANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Fondi, per il tramite della CUC, si impegna a curare, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con D.G.C. n. 157/2025, l'espletamento della singola procedura di gara richiesta dalla XXII Comunità Montana.
2. La XXII Comunità Montana **dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento della CUC**, impegnandosi a rispettarne le disposizioni e gli obblighi ivi previsti, in particolare per quanto concerne:
 - o la predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria;
 - o l'adozione della decisione a contrarre e del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - o il trasferimento delle risorse economiche necessarie (comprese quelle per gli **incentivi tecnici**, nella misura del 25% della quota prevista dal quadro economico) oltre che il previsto contributo per il funzionamento della C.U.C.;
 - o la gestione delle fasi successive all'aggiudicazione, ivi inclusa la stipula del contratto.
3. Le parti **riconoscono che il presente atto ha natura di impegno reciproco** finalizzato a disciplinare l'espletamento della specifica procedura richiesta dalla XXII Comunità Montana.
4. Il presente atto non costituisce adesione alla convenzione istitutiva della CUC, ma ne **presuppone l'osservanza regolamentare** limitatamente alla procedura affidata.
5. Il presente atto sarà trasmesso al Coordinatore della CUC e allegato agli atti della relativa procedura.

Il presente atto di impegno viene sottoscritto in presenza presso il Comune di Fondi in data 08/10/2025.

Il Sindaco del Comune di Fondi

Dott. Beniamino Maschietto



Il Commissario della XII Comunità Montana

Avv. Pietro Forte





XXII COMUNITÀ MONTANA

"DEGLI AURUNCI E AUSONI – LENOLA"

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N.17

DEL 07.10.2025

OGGETTO: Intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico di via foresta di S. Arcangelo nel Comune di Fondi. Approvazione schema atto di impegno per utilizzo della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Fondi (capofila), Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sabaudia per l'espletamento della procedura di gara.

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze consiliari.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA XXII^a COMUNITA' MONTANA

DEGLI AURUNCI E AUSONI

CON I POTERI DELL'ORGANO ESECUTIVO

VISTO il decreto n. T00136 del 12/09/2025 con il quale l'Avv. Pietro Forte è stato nominato Commissario liquidatore della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 26 marzo 2024, n.4;

DATO ATTO che la XXII Comunità Montana Degli Aurunci e Ausoni è risultata beneficiaria di un contributo regionale di € 600.000,00 per la realizzazione dell'intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico di via foresta di S. Arcangelo nel Comune di Fondi;

DATO ATTO che la stessa Comunità Montana non è in possesso della necessaria qualificazione per gestire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;

RILEVATO che presso il Comune di Fondi risulta istituita la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano, cui ha aderito il Comune di Sabaudia, con Comune di Fondi capofila, qualificata con codice AUSA 0000589685 e, dunque, abilitata, *ex lege*, all'acquisizione di forniture servizi e lavori senza limiti di importo;

RICHIAMATO l'Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs.36/2023 a mente del quale:

1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. *Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.*

omissis---

6. *Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:*

a) *procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*

omissis

10. *Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.*

VISTA la nota trasmessa dalla XXII Comunità Montana al Comune di Fondi prot. n. 384 del 30/09/2025 ad oggetto: "Richiesta utilizzo della Centrale Unica di Committenza per espletare la procedura di gara per la realizzazione dell'intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico di via foresta di S. Arcangelo nel Comune di Fondi" con la quale, la stazione appaltante non qualificata istante, ha manifestato la necessità e l'urgenza di utilizzare la centrale di committenza tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sabaudia per l'espletamento della procedura di gara sopra riportata;

PRESO ATTO che l'art. 10 della vigente convenzione stipulata tra gli Enti aderenti alla predetta CUC si esprime come di seguito: "La C.U.C. presta le proprie attività di Centrale qualificata, per stazioni appaltanti non qualificate. Per attivare le funzioni di C.U.C., di cui all'art. 62, comma 10 del "Codice dei contratti pubblici", l'Ente aderente formula apposita richiesta in cui specifica i propri fabbisogni e necessità. La richiesta dovrà essere oggetto di riscontro mediante specifica nota a firma del coordinatore responsabile della struttura associativa ed a seguito di opportuno atto di indirizzo emanato dall'organo esecutivo del Comune capofila; Ove la richiesta della stazione appaltante non qualificata venga accolta, la C.U.C. e l'Ente aderente sottoscrivono la Convenzione, come da bozza in uso dall'Ente, ove individueranno in modo preciso, per ogni singola procedura, le attività ed i compiti da trasferire alla C.U.C. che saranno stabiliti dal singolo Ente in sede di adozione della "decisione a contrarre". Nel medesimo atto, l'Ente aderente impegna e trasferisce le risorse

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che i rapporti tra le parti verranno disciplinati mediante il regolamento di organizzazione della C.U.C. approvato con D.G.C. n° 157 del 16/05/2025, già oggetto di preventiva condivisione ed accettazione;
- 3) **DI STABILIRE** che la presente deliberazione acquisirà efficacia a seguito della sottoscrizione e registrazione del suddetto atto di impegno da parte dei rispettivi legali rappresentanti del Comune di Fondi, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza e della XXII Comunità Montana in qualità di stazione appaltante delegante;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente;
- 5) **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

economiche per gli incentivi per le funzioni tecniche a favore della C.U.C. pari al 25% della quota incentivi previsti nel Quadro tecnico economico del lavoro o servizio oggetto di affidamento.”;

PRESO ATTO della nota di riscontro a firma del Sindaco di Fondi, assunta al protocollo dell'ente in data 02/10/2025 al n. 388 il quale, sentito il coordinatore della C.U.C. si è espresso favorevolmente in ordine alla richiesta di espletamento da parte della C.U.C. della procedura di gara in questione;

RIMARCATO che il funzionamento di una Centrale Unica di Committenza, oltre che costituire puntuale adempimento di legge, auspica di perseguire:

- concentrazione dei procedimenti di scelta del contraente, al fine di acquisire maggiore conoscenza delle sofisticate procedure di affidamento;
- acquisizione di maggiore professionalità in un settore complesso e di alto profilo "intellettuale", in ragione delle necessarie elaborazioni concettuali sottese;
- radicamento di tale maggiore professionalità in un unico ufficio;
- evitare, attraverso una maggiore professionalità e migliore conoscenza, l'insorgere di possibili contenziosi, riducendo gli errori e le disfunzioni amministrative in tale settore;

TENUTO CONTO del quadro normativo in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto o in concessione nonché in materia di conclusione di accordi quadro, costituito dal D. Lgs.36/2023;

PRESO ATTO che i rapporti tra le parti verranno disciplinati mediante il regolamento di organizzazione della C.U.C. approvato con D.G.C. n° 157 del 16/05/2025, già oggetto di preventiva condivisione ed accettazione;

VISTO lo schema di “Atto di Impegno” predisposto ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del vigente Regolamento della Centrale Unica di Committenza, da sottoscrivere tra il Comune di Fondi, in qualità di Ente capofila della C.U.C. e la XXII Comunità Montana, finalizzato a disciplinare l'espletamento della singola procedura di gara richiesta da quest'ultima, e contenente l'impegno dell'Ente delegante al rispetto integrale delle disposizioni regolamentari in materia di funzionamento della C.U.C. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di “Atto di Impegno” tra il Comune di Fondi, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza, e la XXII Comunità Montana, predisposto ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del vigente Regolamento della C.U.C. volto a disciplinare l'espletamento della singola procedura di gara richiesta dalla XXII Comunità Montana e contenente l'espressa dichiarazione di presa visione e accettazione da parte dell'Ente istante di tutte le disposizioni del Regolamento della C.U.C. approvato con D.G.C. n. 157 del 16/05/2025, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DELLA XXII^COMUNITA' MONTANA
DEGLI AURUNCI E AUSONI

Avv. Pietro Forte



IL SEGRETARIO


Dott.ssa Anna Maciariello



Pareri ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del T.U.EE.LL.

Per la regolarità tecnica e contabile
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
Rag. Luca Pacione



IL RESPONSABILE P.O. AREA
FINANZIARIA
Rag. Paolo Pannozzo



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

PROT.N. 415 Reg. pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Li 07/10/2025

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello



ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000

Li 07/10/2025

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello

